



## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (CONTE)**

**di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (GUALTIERI)**

**e con il Ministro per la pubblica amministrazione (DADONE)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 GENNAIO 2020**

Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1,  
recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione  
e del Ministero dell'università e della ricerca

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Analisi tecnico-normativa .....	»	10
Relazione tecnica .....	»	18
Disegno di legge .....	»	25
Testo del decreto-legge .....	»	26

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge che si presenta per la conversione, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, è predisposto al fine di operare una migliore razionalizzazione delle funzioni in materia di istruzione, università e ricerca scientifica.

Al fine di una piena valorizzazione delle specificità che definiscono il sistema dell'istruzione e quello della formazione superiore e della ricerca, si è ritenuto necessario operare una ridefinizione dell'assetto strutturale del Governo mediante la riorganizzazione delle attribuzioni, sopprimendo il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e istituendo il Ministero dell'istruzione, con competenze che insistono sul sistema dell'istruzione scolastica e dell'istruzione tecnica superiore, e il Ministero dell'università e della ricerca, con competenze che insistono sui sistemi della formazione superiore universitaria, dell'istruzione universitaria e della ricerca scientifica e tecnologica. L'alta formazione artistica, musicale e coreutica, in ragione del progressivo allineamento con il sistema universitario previsto dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, viene inserita nell'ambito del sistema universitario.

#### Articolo 1

L'articolo 1, comma 1, prevede l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca e la conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il successivo comma 2, alla lettera a), modifica l'elencazione dei Ministeri prevista dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 lu-

glio 1999, n. 300. In particolare modifica la numerazione e le denominazioni, con la seguente formulazione: « 11) Ministero dell'istruzione; 12) Ministero dell'università e della ricerca; 13) Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo; 14) Ministero della salute ». Lo stesso comma 2, alla lettera b), prevede l'inserimento del comma 4-bis, che stabilisce il numero dei Ministeri in quattordici e fissa il numero massimo dei componenti del Governo in sessantacinque. Il medesimo comma, relativamente alla composizione del Governo, ne dispone la coerenza con il principio sancito nel secondo periodo del primo comma dell'articolo 51 della Costituzione, concernente la promozione delle pari opportunità fra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici.

#### Articolo 2

L'articolo 2 sostituisce il capo XI del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con specifici capi in relazione ai due Dicasteri. Nella fattispecie, il capo XI prevede la disciplina delle funzioni attribuite al Ministero dell'istruzione, mentre il successivo capo XI-bis regola l'attribuzione delle competenze al Ministero dell'università e della ricerca.

Il nuovo capo XI è composto da tre articoli, dal 49 al 51.

L'articolo 49, comma 1, istituisce il Ministero dell'istruzione.

Il comma 2 del medesimo articolo attribuisce all'istituendo Ministero le funzioni e i compiti concernenti il sistema educativo di istruzione e di formazione, che, come previsto dall'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53, « si articola nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la

scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale ».

L'articolo 50 elenca le aree funzionali attribuite al Ministero dell'istruzione, concernenti la programmazione, l'organizzazione, l'internazionalizzazione, la determinazione e l'assegnazione delle risorse finanziarie e la valutazione del sistema di istruzione scolastica e dell'istruzione tecnica superiore, nonché la definizione dei percorsi di abilitazione e specializzazione del personale docente, la formazione del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario e dei dirigenti scolastici. Inoltre, sono attribuite al Ministero, congiuntamente al Ministero dell'università e della ricerca, le funzioni di indirizzo e vigilanza degli enti INVALSI e INDIRE, fermo restando che la nomina dei relativi presidenti e componenti dei consigli di amministrazione, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione. Sono altresì attribuite al Ministero le competenze relative al sistema della formazione italiana nel mondo, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, nonché le altre competenze previste dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, e dalla vigente legislazione.

L'articolo 51 definisce l'articolazione del Ministero in due dipartimenti e dispone che il numero di posizioni dirigenziali di livello generale non possa essere superiore a 24, ivi inclusi i capi dei dipartimenti.

Il capo XI-bis, che reca disposizioni riguardanti il Ministero dell'università e della ricerca, è composto da tre articoli, dal 51-bis al 51-quater.

L'articolo 51-bis, comma 1, istituisce il Ministero dell'università e della ricerca, cui sono attribuite le funzioni e i compiti spet-

tanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Il comma 2 dello stesso articolo trasferisce all'istituendo Ministero le funzioni e i compiti concernenti il sistema di istruzione universitaria, di alta formazione artistica musicale e coreutica, della ricerca scientifica e tecnologica, assegnando le relative risorse finanziarie, strumentali e di personale. Restano escluse dall'attribuzione le funzioni di competenza di altri Ministeri o agenzie, ivi inclusa l'Agenzia nazionale per la ricerca (ANR) di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ed è altresì fatta salva l'autonomia delle istituzioni universitarie e degli enti di ricerca.

L'integrazione dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica nell'ambito delle competenze attribuite al sistema universitario risulta coerente con quanto disposto dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, in materia di « Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati », che ha inteso allineare l'autonomia del sistema dell'alta formazione artistica a quella dell'università, già prevedendo l'equiparazione dei titoli conseguiti, ed il cui sviluppo del settore risulta intrinsecamente connesso alla piena attuazione degli intenti contenuti nella citata legge.

L'articolo 51-ter elenca le aree funzionali attribuite al Ministero dell'università e della ricerca concernenti, tra l'altro, la programmazione, il coordinamento, la normazione generale, il finanziamento, l'accreditamento e la valutazione in materia di istruzione universitaria, di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e di ricerca scientifica e tecnologica, il diritto allo studio, nonché il sostegno della ricerca spaziale e aerospaziale. Ulteriormente, sono attribuite

al citato Ministero le funzioni di vigilanza sugli enti ed istituzioni di ricerca, la cura dei rapporti con l'ANVUR, nonché, congiuntamente al Ministero dell'istruzione, le funzioni di indirizzo e vigilanza sugli enti INVALSI e INDIRE.

Sono attribuite al Ministero, inoltre, la competenza sul finanziamento delle infrastrutture di ricerca, anche nella loro dimensione di *European research infrastructure consortium* (ERIC), degli enti privati di ricerca e delle attività per la diffusione della cultura scientifica, nonché le altre competenze previste dalla vigente legislazione.

L'articolo 51-*quater* definisce l'articolazione del Ministero in 6 uffici dirigenziali generali, incluso il segretario generale.

### Articolo 3

L'articolo 3 definisce la ripartizione delle strutture e degli uffici.

Il comma 1 prevede l'assegnazione al Ministero dell'università e della ricerca delle strutture e delle risorse strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca, nonché del personale che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, vi presta servizio a qualunque titolo. Sono pertanto rimesse alla responsabilità del Ministro dell'università e della ricerca le tre direzioni generali afferenti al citato Dipartimento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140 (Direzione generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio, Direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati).

Il comma 2 stabilisce l'assegnazione al Ministero dell'istruzione delle risorse strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, del Dipartimento per il sistema edu-

cativo di istruzione e di formazione, nonché degli Uffici scolastici regionali e del corpo ispettivo, unitamente al personale che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, vi presta servizio a qualunque titolo.

Il comma 3 detta disposizioni riguardanti il Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali il quale è trasferito, in via transitoria, al Ministero dell'istruzione, fino alla data indicata dal decreto di cui al comma 4; fino alla medesima data il Ministero dell'università e della ricerca continua ad avvalersi del medesimo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, che gestisce anche il ruolo dirigenziale e il personale non dirigenziale. Le direzioni generali del predetto Dipartimento continuano altresì a svolgere, anche per il Ministero dell'università e della ricerca, i compiti concernenti le spese già ad esse affidate per l'anno 2020, quali strutture di servizio.

Il comma 4 dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro il 30 aprile 2020, su proposta del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, si procede alla ricognizione e al trasferimento delle strutture e delle risorse umane, finanziarie e strumentali di cui al comma 3, riguardante il Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali definito ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 ottobre 2019, n. 140. A seguito di apposito interpello avente la finalità di recepire le preferenze espresse dal personale sull'amministrazione in cui essere trasferito, è redatta una graduatoria, secondo il criterio prioritario dell'accoglimento delle manifestazioni di interesse e, in caso di loro numero incongruente per eccesso o per difetto, secondo il criterio del trasferimento del personale con maggiore anzianità di servizio e, a parità di anzianità, del personale con minore età ana-

grafica. Il personale non dirigenziale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio, ove più favorevole, corrisposto dall'amministrazione di provenienza al momento dell'inquadramento, mediante assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Lo stesso decreto, oltre a indicare la data di decorrenza del trasferimento, dispone la destinazione di due terzi della dotazione organica e delle unità di personale di cui al comma 3 al Ministero dell'istruzione e di un terzo al Ministero dell'università e della ricerca. Con il medesimo decreto si procede alla definizione della dotazione organica di entrambi i Ministeri e degli uffici di diretta collaborazione, garantendo anche per questi ultimi il rispetto della proporzione numerica di due terzi al Ministero dell'istruzione e un terzo al Ministero dell'università e della ricerca, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Il comma 5 stabilisce la conferma delle posizioni di comando, distacco e fuori ruolo del personale già appartenente ai ruoli del soppresso Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Il comma 6 reca disposizioni per l'adozione dei regolamenti di organizzazione dei due ministeri. Nello specifico, i regolamenti di organizzazione, ivi compresi quelli degli uffici di diretta collaborazione, sono adottati entro il 30 giugno 2020 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri e acquisizione del parere del Consiglio di Stato.

Il comma 7 definisce il limite della dotazione organica dei due Ministeri, prevedendo che essa non possa essere superiore a quella del Ministero dell'istruzione, dell'università

e della ricerca alla data di entrata in vigore del decreto-legge, aumentata di due posizioni dirigenziali di prima fascia, da destinare al Ministero dell'università e della ricerca, nonché dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 155, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Il comma 8 prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, siano apportate le occorrenti variazioni di bilancio conseguenti all'istituzione dei due Ministeri. Le funzioni di controllo e monitoraggio attribuite alla Ragioneria generale dello Stato, nella fase di prima applicazione, continuano a essere svolte dagli uffici competenti in base alla normativa previgente.

Il comma 9 dispone la modifica dell'articolo 9, comma 11-ter, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, relativamente al controllo analogo congiunto esercitato anche dal soppresso Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sul Consorzio interuniversitario CINECA; il controllo ora coinvolge sia il Ministero dell'istruzione sia il Ministero dell'università e della ricerca ed è conseguentemente disposta la modifica dello statuto del Consorzio, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.

#### Articolo 4

L'articolo 4 reca la disciplina transitoria applicabile nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, tale da consentire l'immediata operatività dei due nuovi Ministeri.

In particolare, il comma 1 prevede che continuino ad applicarsi il regolamento con-



cernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, e il regolamento recante l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 155, in quanto compatibili. Gli incarichi dirigenziali già conferiti presso l'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge continuano ad avere efficacia sino all'attribuzione dei nuovi incarichi.

Il comma 2 dispone in via transitoria, sino all'adozione dei regolamenti di organizzazione, la definizione della dotazione organica degli uffici di diretta collaborazione; nello specifico, ciascun Ministro può provvedere alla costituzione degli uffici di diretta collaborazione e procedere alla nomina dei responsabili dei citati uffici nei limiti del contingente di personale assegnato agli uffici stessi, pari a 130 unità per il Ministero dell'istruzione e 60 unità per il Ministero dell'università e della ricerca.

Il comma 3 prevede che, nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione, i due Ministeri assicurano tempestivamente la nomina dei due capi dipartimento e del segretario generale, nonché il successivo conferimento degli incarichi per le posizioni dirigenziali delle amministrazioni centrali, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Restano fermi gli incarichi dirigenziali delle strutture periferiche già conferiti alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Il comma 4 dispone che, fino alla data di decorrenza del trasferimento delle strutture e delle risorse, il personale dei due Ministeri permane nel ruolo del personale dirigenziale e nella pianta organica di quello non dirigenziale del soppresso Ministero dell'istruzione,

dell'università e della ricerca. Prevede inoltre che, in sede di prima applicazione dei regolamenti di organizzazione dei Ministeri, i dirigenti appartenenti al ruolo unico possono partecipare alle procedure di interpello per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, sia di prima sia di seconda fascia, fermo restando quanto disposto dall'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di conferimento di incarichi dirigenziali a dirigenti di altre amministrazioni e a soggetti estranei all'amministrazione.

Il comma 5 dispone che, nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione, l'organismo indipendente di valutazione opera sia per il Ministero dell'istruzione che per il Ministero dell'università e della ricerca.

Il comma 6 stabilisce che, fino alla data di decorrenza del trasferimento delle strutture e delle risorse, la Direzione generale per le risorse umane, finanziarie e i contratti continua ad operare come struttura di servizio per il Ministero dell'università e della ricerca, per la gestione dei capitoli di bilancio iscritti sotto il centro di responsabilità amministrativa relativo all'Ufficio di gabinetto del medesimo Ministero.

Il comma 7 dispone che sino all'entrata in vigore del decreto con il quale il Ministro dell'economia e delle finanze apporta le variazioni di bilancio occorrenti per l'adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura del Governo a norma dell'articolo 3, comma 8, le risorse finanziarie sono assegnate ai responsabili della gestione con decreto interministeriale del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca. Prevede inoltre che, successivamente all'entrata in vigore del predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di variazione del bilancio, le risorse sono assegnate ai sensi dell'articolo 21, comma 17, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a norma del quale i Ministri assegnano le risorse ai re-

sponsabili della gestione. Ulteriormente la disposizione prevede che, nelle more dell'assegnazione delle risorse, è autorizzata la gestione sulla base delle assegnazioni disposte dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'esercizio 2019, anche per quanto attiene alla gestione unificata relativa alle spese a carattere strumentale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

Il comma 8 sostituisce la denominazione « Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca » con quella « Ministero dell'istruzione » in relazione alle funzioni descritte all'articolo 2, che ne definisce le competenze previste dai nuovi articoli 49 e 50 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Il comma 9 sostituisce la denominazione « Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca » con quella « Ministero dell'università e della ricerca », in relazione alle funzioni descritte all'articolo 2, che, con l'introduzione degli articoli 51-bis e 51-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ne definisce le competenze.

Il comma 10 dispone l'abrogazione delle seguenti norme:

a) articolo 75, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le disposizioni, limitatamente all'area dell'istruzione non universitaria, in materia di organizzazione, dotazione organica, individuazione delle strutture e definizione dei rispettivi compiti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) articolo 76 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente il riordino degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi;

c) articolo 77 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante disposizioni per l'università e la ricerca;

d) articolo 88 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, riguardante l'istituzione dell'Agenzia per la formazione e l'istruzione professionale;

e) articolo 1, comma 376, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente l'individuazione del numero dei ministeri.

Il comma 11 dispone la successione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca in tutti i rapporti attivi e passivi in capo al soppresso Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in essere alla data del trasferimento delle funzioni, nonché il loro subentro nei rapporti processuali ai sensi dell'articolo 111 del codice di procedura civile.

Si prevede al comma 12 che le funzioni di controllo della regolarità amministrativa e contabile attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, sugli atti adottati dai Ministeri istituiti ai sensi del comma 1 dell'articolo 1, nella fase di prima applicazione, continuano ad essere svolte dagli uffici competenti in base alla normativa previgente. A decorrere dall'anno 2021, al fine di assicurare il predetto controllo sugli atti adottati dal Ministero dell'università e della ricerca, è istituito nell'ambito del predetto Dipartimento un apposito Ufficio centrale di bilancio di livello dirigenziale generale. Per le predette finalità sono altresì istituiti due posti di funzione dirigenziale di livello non generale ed è autorizzato il Ministero dell'economia e delle finanze a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, in deroga ai vigenti vincoli assunzionali, a tempo indeterminato 10 unità di personale da inquadrare nell'area terza, posizione economica F1. Conseguentemente le predette funzioni di controllo sugli atti adottati dal Ministero dell'istruzione continueranno ad essere svolte dal coesistente Ufficio centrale di bilancio. A tal fine è autorizzata la spesa di 966.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021.

L'articolo 5 quantifica gli oneri derivanti dal decreto-legge e ne individua la copertura finanziaria.



<p>L'articolo 6 dispone l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno successivo a quello</p>	<p>della sua pubblicazione nella <i>Gazzetta Ufficiale</i>.</p>
---	---

**PARTE I - ASPETTI TECNICO NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO****1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo - Coerenza con il programma di Governo**

Il presente intervento normativo scaturisce dalla necessità ed urgenza di intervenire nel settore dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di operare una migliore razionalizzazione delle funzioni.

Il carattere di urgenza è da attribuirsi all'esigenza di potenziare la ricerca scientifica e tecnologica, nonché lo sviluppo delle università e degli istituti di istruzione superiore di grado universitario, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione. La competitività del sistema di istruzione superiore ed il rilancio del comparto università assumono particolare rilevanza anche al fine di affrontare il prossimo programma quadro di ricerca e innovazione dell'Unione Europea 2021-27, denominato *Horizon Europe*.

Inoltre, l'istituzione di un Ministero dell'università e della ricerca risponde ai principi di autonomia riconosciuti alle università dall'articolo 33 della Costituzione.

Nello specifico, il provvedimento in esame si propone di garantire una piena valorizzazione delle specificità proprie, che definiscono sia il sistema dell'istruzione che quello della formazione superiore e della ricerca.

A tal fine si è ritenuto necessario operare una ridefinizione dell'assetto strutturale del Governo mediante la riorganizzazione delle attribuzioni, sopprimendo il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed istituendo il Ministero dell'istruzione, con competenze che insistono sul sistema dell'istruzione scolastica e dell'istruzione tecnica superiore, ed il Ministero dell'università e della ricerca, con competenze che insistono sui sistemi della formazione superiore universitaria, dell'istruzione universitaria e della ricerca scientifica e tecnologica. L'alta formazione artistica, musicale e coreutica, in ragione del progressivo allineamento con il sistema universitario previsto dalla legge 22 dicembre 1999, n. 508, viene inserita nell'ambito del sistema universitario.

## 2) Analisi del quadro normativo nazionale

L'intervento si colloca nel quadro normativo delineato dai seguenti provvedimenti:

- articoli 51, 77 e 87, comma 5, della Costituzione della Repubblica italiana;
- R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443, recante "Approvazione del codice di procedura civile", ed in particolare l'articolo 111;
- legge 15 marzo 1997, n. 59, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa", ed in particolare l'articolo 21;
- decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante "Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato", ed in particolare l'articolo 4;
- decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare l'articolo 2, comma 1, il Capo XI, l'articolo 49, l'articolo 50, l'articolo 51, l'articolo 75, commi 1 e 2, l'articolo 76, l'articolo 77 e l'articolo 88;
- decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", ed in particolare l'articolo 19, commi 5-bis e 6;
- legge 28 marzo 2003, n. 53, recante "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale", ed in particolare l'articolo 2;
- legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", ed in particolare l'articolo 1, comma 376;
- legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica", ed in particolare l'articolo 18 e l'articolo 21, comma 17;
- decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, recante "Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165", ed in particolare l'articolo 11;
- decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, ed in particolare l'articolo 9, comma 11-ter;
- legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
- decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, recante "Disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

- legge 27 dicembre 2019 n. 160, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”*, ed in particolare l'articolo 1, comma 241;
- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, recante *“Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca”*;
- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 155, recante *“Regolamento recante l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca”*.

### 3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Le modifiche che sono apportate e sono di seguito specificate sono finalizzate a consentire l'istituzione di due distinti ministeri, ovvero il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca.

L'intervento normativo incide sul decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 in quanto:

- modifica, attraverso la tecnica della novella, l'articolo 2, comma 1, laddove i numeri da 11 a 13 sono sostituiti dai seguenti: *“11) Ministero dell'istruzione; 12) Ministero dell'università e della ricerca; 13) Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo; 14) Ministero della salute.”* (articolo 1, comma 2, lettera a));
- all'art. 2, dopo il comma 4, introduce il comma 4-bis il quale dispone che: *“Il numero dei Ministeri è stabilito in quattordici. Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio, vice Ministri e Sottosegretari, non può essere superiore a sessantacinque e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio sancito nel secondo periodo del primo comma dell'articolo 51 della Costituzione”* (articolo 1, comma 2, lettera b));
- sostituisce il Capo XI denominato *“Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca”* con *“Ministero dell'istruzione”* (articolo 2, comma 1);
- sostituisce il contenuto dell'art. 49, il quale istituisce il Ministero dell'istruzione e definisce le funzioni e i compiti ad esso spettanti, ovvero il sistema educativo di istruzione e formazione (articolo 2, comma 1);
- sostituisce il contenuto dell'art. 50, il quale definisce le funzioni di spettanza statale in capo al Ministero dell'istruzione (articolo 2, comma 1);
- sostituisce il contenuto dell'art. 51, il quale precisa che il Ministero dell'istruzione si articola in due dipartimenti in relazione alle aree funzionali (articolo 2, comma 1);
- introduce il Capo XI-bis denominato *“Ministero dell'università”* (articolo 2, comma 1);
- introduce l'art. 51-bis denominato *“Istituzione del Ministero e attribuzioni”* il quale istituisce il Ministero dell'università e precisa i compiti e le funzioni statali ad esso spettanti, ovvero l'istruzione universitaria, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica musicale e coreutica (articolo 2, comma 1);
- introduce l'art. 51-ter denominato *“Aree funzionali”*, il quale indica le funzioni di spettanza statale in capo al Ministero dell'università (articolo 2, comma 1);

- introduce l'art. 51-*quater* denominato "Ordinamento", il quale precisa che il Ministero dell'università si articola in uffici dirigenziali generali, coordinati da un segretario generale (articolo 2, comma 1);
- dispone l'abrogazione degli articoli 75, commi 1 e 2, 76, 77 e 88, in quanto trattasi di previsioni che non possono più trovare applicazione stante la soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (articolo 4, comma 10);

L'intervento, inoltre:

- modifica, attraverso la tecnica della novella, l'articolo 9, comma 11-*ter*, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, laddove le parole "Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca" sono sostituite dalle seguenti "Il Ministero dell'istruzione, il Ministero dell'università e della ricerca" (art. 3, comma 9);
- dispone l'abrogazione dell'articolo 1, comma 376, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in quanto dispone che il numero dei Ministeri è stabilito in tredici e, pertanto, trattasi di una previsione non più corretta (art. 4, comma 10).

#### 4) **Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali**

L'intervento è compatibile con i principi costituzionali ed è stato predisposto nel rispetto dell'adempimento degli obblighi derivanti dall'ordinamento europeo. Nello specifico, il provvedimento rispetta l'attuale assetto costituzionale sulla ripartizione delle competenze legislative e regolamentari tra Stato e Regioni disciplinando, in particolare, materie previste dall'articolo 117, comma 2, lettera g), della Costituzione. Inoltre, appare in linea anche con i principi costituzionali di efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa, quali sanciti nell'articolo 97.

#### 5) **Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie a statuto speciale, nonché degli enti locali**

L'intervento appare coerente con le norme relative al trasferimento delle funzioni alle regioni e agli enti locali in quanto interviene in ambiti attinenti la competenza esclusiva dello Stato. L'intervento appare compatibile con l'attuale assetto costituzionale sulla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni, tenuto conto che si interviene su materie afferenti all'organizzazione amministrativa dello Stato.

#### 6) **Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione**

Le disposizioni del decreto in esame non violano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, primo comma e, pertanto, non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza.

#### 7) **Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa**

Lo schema di decreto non comporta rilegificazioni in materia ed è stato adottato nella piena utilizzazione degli strumenti di semplificazione normativa.

**8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter**

Non risulta che siano sottoposti all'esame del Parlamento progetti di legge specifici relativi alla materia oggetto dell'intervento normativo.

**9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**

Le disposizioni contenute nell'intervento sono coerenti con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza e non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sull'oggetto della presente proposta normativa.

## PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

**10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario**

La disposizione normativa non si pone in contrasto con la normativa comunitaria.

**11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto**

Non risultano pendenti procedure d'infrazione comunitarie nella specifica materia oggetto dell'intervento in esame.

**12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.**

La norma recata dall'intervento è compatibile con gli obblighi internazionali.

**13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risulta che vi siano pendenti davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea giudizi sul medesimo o analogo oggetto del provvedimento proposto.

**14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto**

Non risulta che vi siano pendenti dinnanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo giudizi sulla medesima, o analoga, materia.

**15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea**



Non vi sono indicazioni al riguardo e, ad oggi, non sono state evidenziate linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

### PARTE III - ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

#### 1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

L'intervento introduce sul decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le seguenti definizioni normative, in quanto:

- al **Capo XI**, sostituisce le parole "*Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*" con "*Ministero dell'istruzione*" (articolo 2);
- all'**articolo 2, comma 1**, modifica la numerazione e l'elencazione dei Ministeri, sostituendo il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con il Ministero dell'istruzione e con il Ministero dell'università e della ricerca (articolo 1);
- al **Capo XI-bis**, introduce la denominazione di "*Ministero dell'università e della ricerca*" (articolo 2);

L'intervento, inoltre:

- all'**articolo 9, comma 11-ter**, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sostituisce le parole Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con le parole "*Ministero dell'istruzione*" e "*Ministero dell'università e della ricerca*" (art. 3, comma 9).

#### 2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo.

#### 3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti

Nel testo si fa ricorso alla tecnica della novellazione. Nello specifico:

- all'**articolo 1, comma 2, lettera a)**, che interviene sul decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, laddove all'art. 2, comma 1, i numeri da 11 a 13 sono sostituiti dai seguenti: "11) Ministero dell'istruzione; 12) Ministero dell'università e della ricerca; 13) Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo; 14) Ministero della salute.");
- all'**art. 1, comma 1, lettera b)**, che interviene sul decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, laddove all'art. 2, dopo il comma 4, introduce il comma 4-bis, il quale dispone che: "*Il numero dei Ministeri è stabilito in quattordici. Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio, vice Ministri e Sottosegretari, non può essere superiore a sessantacinque e la composizione del Governo deve*

- essere coerente con il principio sancito nel secondo periodo del primo comma dell'articolo 51 della Costituzione";*
- **all'articolo 3, comma 9**, che modifica l'articolo 9, comma 11-ter, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, laddove le parole "Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca" sono sostituite dalle seguenti "Il Ministero dell'istruzione, il Ministero dell'università e della ricerca".
- 4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo nel testo normativo**  
L'intervento contiene l'abrogazione espressa degli articoli 75, commi 1 e 2, 76, 77 e 88 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e dell'articolo 1, comma 376, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
- 5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente**  
E' stato verificato che le disposizioni contenute nell'intervento non producono effetti retroattivi, non determinano la riviviscenza di norme precedentemente abrogate, né effetti di interpretazione autentica. Non prevedono effetti derogatori rispetto alla normativa vigente.
- 6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo**  
Non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto anche a carattere integrativo o correttivo.
- 7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione**  
Sono previsti i seguenti atti attuativi:
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro il 30 aprile 2020, su proposta del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la definizione della dotazione organica di entrambi i Ministeri e degli uffici di diretta collaborazione, la ricognizione e il trasferimento delle strutture, del personale e delle risorse strumentali e finanziarie (**articolo 3, comma 4**);
  - decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro il 30 giugno 2020, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri concernente i regolamenti dei due ministeri istituiti (**articolo 3, comma 6**);
  - decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, per le variazioni di

bilancio occorrenti per l'adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura del Governo (**articolo 3, comma 8**);

- decreto del Ministro dell'istruzione per la costituzione degli uffici di diretta collaborazione (**articolo 4, comma 2**);

- decreto del Ministro dell'università e della ricerca per la costituzione degli uffici di diretta collaborazione (**articolo 4, comma 2**).

- 8) **Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati o riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

Per la predisposizione del provvedimento in esame sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ritenuti congrui e sufficienti; non si è reso quindi necessario fare ricorso ad altre basi informative.

Articolo 1

L'articolo 1 modifica la struttura del Governo, incrementando da tredici a quattordici il numero dei Ministeri e lasciando invariato il numero complessivo di membri del Governo, pari a sessantacinque (cfr. legislazione vigente art. 1 co. 376 l. 244/2007).

A legislazione vigente (cfr. art. 1 l. 418/1999, art. 3 d.l. 54/2013), l'indennità spettante ai membri del Governo non parlamentari è la medesima, sia che si tratti di ministri sia di sottosegretari o vice ministri. Poiché il numero complessivo dei membri del Governo rimane invariato, l'articolo 1 non comporta maggiori oneri di personale per i vertici politici.

Si verificherà, invece, un maggior onere di personale conseguente alla nomina di un numero doppio di responsabili di alcuni degli uffici di diretta collaborazione:

- capo di gabinetto;
- capo ufficio legislativo;
- capo ufficio stampa;
- capo segreteria tecnica.

Inoltre, vi sarà anche la necessità di nominare due consiglieri diplomatici, in luogo dell'unico sinora previsto, nonché costituire due organismi indipendenti di valutazione della performance (OIV), anziché uno solo.

Infine, presso ciascuno dei due ministeri potranno essere nominati sino a cinque tra vice capi di gabinetto e vice capi dell'ufficio legislativo, fermo restando che il numero degli incarichi non potrà superare il numero di dirigenti in servizio presso gli uffici. Poiché il numero complessivo di posizioni dirigenziali è di nove unità, da ripartire tra i due ministeri, potranno essere incaricati al più nove vice, in totale.

Non si prevedono, invece, nuovi o maggiori oneri per gli emolumenti dei segretari particolari e dei capi delle segreterie dei membri del Governo, in considerazione dell'invariato numero complessivo di questi ultimi.

Ai sensi dell'articolo 4, gli emolumenti da corrispondere alle sopra citate figure rimarranno invariati, almeno in prima attuazione, rispetto a quelli previsti dal vigente regolamento di organizzazione dell'ufficio di gabinetto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (dPCM 155/2019).

L'articolo 10 del predetto regolamento prevede la corresponsione dei seguenti emolumenti:

- capo di gabinetto — pari a quello complessivo dei capi dipartimento;
- capo ufficio legislativo — pari a quello complessivo dei dirigenti generali;
- presidente dell'OIV — pari a quello complessivo dei dirigenti generali;
- componenti dell'OIV — il regolamento di cui al dPCM n. 155 del 2019 non ne definisce il compenso, che si ipotizza possa essere pari a quello individuato per il preesistente OIV dal DIM 24 aprile 2019, n. 380, cioè 20.000 euro lordo dipendente pro-capite;
- capo ufficio stampa — pari a quello previsto per i redattori capo dal relativo CCNL;
- capo segreteria tecnica e consigliere diplomatico — pari a quello complessivo dei dirigenti non generali;
- vice capi — sino a 86.000 euro lordo Stato da aggiungere alla remunerazione collegata all'incarico dirigenziale.



Per il capo di gabinetto, al fine della determinazione dei maggiori oneri di personale, si applica l'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014, che prevede un tetto di spesa di 240.000 euro annui lordo dipendente, corrispondenti a 332.112 euro annui al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP.

Per il capo dell'ufficio legislativo e per il presidente dell'OIV, si provvede alla corresponsione di un emolumento pari a quello complessivo dei dirigenti generali in servizio presso il ministero, parametrato al CCNL 2000-2001.

Si tratta dei seguenti emolumenti:

<i>Voce retributiva</i>	<i>Lordo dipendente</i>	<i>Oneri riflessi e IRAP</i>
Stipendio base	46.259,04	17.754,22
Posizione fissa	20.658,27	7.928,64
Posizione variabile	51.152,53	19.632,34
Risultato	13.312,42	5.109,31

La spesa annua di personale per il capo dell'ufficio legislativo e per il presidente dell'OIV è dunque pari, pro-capite, a 181.806,77 euro al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP.

Quanto al capo dell'ufficio stampa, la relativa spesa di personale annua ammonta a 95.000,00 lordo dipendente, corrispondenti a 131.461,00 euro al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP.

Quanto ai due membri dell'OIV, il decreto 24 aprile 2019, n. 380 ne fissa il compenso in 20.000 euro lordo dipendente pro-capite, cioè in 27.676 euro annui pro-capite al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP.

Sia il capo della segreteria tecnica sia il consigliere diplomatico percepiscono uno stipendio pari a quello complessivo dei dirigenti non generali in servizio presso il ministero, parametrato al CCNL 2000-2001.

Si tratta dei seguenti emolumenti:

<i>Voce retributiva</i>	<i>Lordo dipendente</i>	<i>Oneri riflessi e IRAP</i>
Stipendio base	36.151,98	13.875,13
Posizione fissa	8.779,77	3.369,68
Posizione variabile	27.719,39	10.638,71
Risultato medio	22.637,70	8.688,35

La spesa annua di personale per il capo della segreteria tecnica e per il consigliere diplomatico assomma, dunque, a 131.860,71 euro pro-capite al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP.

Infine, l'incremento nel numero dei vice capi di gabinetto e dei vice capi dell'ufficio legislativo, ferma restando l'invarianza della dotazione organica dirigenziale di livello non generale complessiva che rimane ferma a nove unità in totale, comporta oneri stimabili per la nomina dei predetti, qualora non appartenenti ai ruoli del soppresso Ministero, pari a complessivi 750.000 euro (n. 5 x 150.000 euro) al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP.

**In complesso, il maggior onere di personale derivante dall'incremento del numero dei Ministeri è pari a 1.896.259,96 euro annui = 1,897 milioni di euro annui. A titolo prudenziale, si assume che tale spesa decorra dal 2020, sebbene sia presumibile che occorreranno alcuni giorni per la costituzione dei nuovi uffici di gabinetto.**

Si verificherà, inoltre, un maggior onere per spese di funzionamento:



<i>Voce</i>	<i>Spesa pro-capite</i>	<i>Unità</i>	<i>Spesa complessiva</i>
Dotazione informatica	1.500	8	12.000
Missioni	10.000	8	80.000
Arredi	5.000	8	40.000
Luce, acqua, gas, fitti	—	8	—

Si verificherà, pertanto, una maggiore spesa di funzionamento complessivamente pari a 132.000 euro per l'anno 2020 e di 80.000 euro annui a decorrere dal 2021 per le sole spese di missione.

### Articolo 2

L'articolo 2 novella il decreto legislativo n. 300 del 1999, prevedendo l'istituzione dei Ministeri dell'istruzione nonché dell'università e della ricerca, in luogo del precedente Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

I capoversi «articolo 49» e «articolo 50» hanno natura ordinamentale, giacché si limitano a definire le competenze del nuovo Ministero dell'istruzione, individuandole tra quelle già attribuite al precedente Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Similmente, i capoversi «articolo 51-bis» e «articolo 51-ter» definiscono le competenze del Ministero dell'università e della ricerca. Anche in questo caso, si tratta di competenze che la legislazione vigente attribuisce al precedente Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Nel complesso, i predetti capoversi ripartiscono tutte le competenze del precedente Ministero tra i due nuovi, senza prevederne altre o tralasciarne alcuna. Perciò, la disposizione non può comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il capoverso «articolo 51» specifica che il Ministero dell'istruzione si articola in due dipartimenti. Il capoverso «articolo 51-quater» dispone che il Ministero dell'università e della ricerca sia organizzato in un segretariato generale. Tali disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche, considerato che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è organizzato in tre dipartimenti e che il trattamento fondamentale e accessorio dei segretari generali è il medesimo dei capi di dipartimento.

Il capoverso «articolo 51-quater», altresì, dispone che presso il Ministero dell'università e della ricerca siano istituiti, oltre al segretario generale, altri cinque uffici dirigenziali generali. Il capoverso «articolo 51» specifica che presso il Ministero dell'istruzione, oltre ai due capi dipartimento, saranno attivati 21 posti da dirigente generale. Nel complesso, il numero di uffici dirigenziali generali da istituire nei due nuovi ministeri è di due unità più elevato di quelli previsti per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

La disposizione comporta, dunque, maggiori spese di personale, corrispondenti al trattamento economico fondamentale e accessorio da corrispondere a due dirigenti generali.

Ai dirigenti generali in servizio presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono corrisposti i seguenti emolumenti:

<i>Voce retributiva</i>	<i>Lordo dipendente</i>	<i>Oneri riflessi e IRAP</i>
Stipendio base (incl. IVC)	55.785,17	21.410,35
Posizione fissa	36.299,70	13.931,82
Posizione variabile (media)	51.152,53	19.632,34
Risultato (medio)	18.727,79	6.123,99

In totale, gli emolumenti da riconoscere al nuovo dirigente generale assommano a 223.063,69 euro annui pro-capite al lordo dell'indennità di vacanza contrattuale di cui alla





legge di bilancio per il 2020 (che sarà riassorbita col contratto 2019-2021), degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP.

Tenuto conto del fatto che è in corso la contrattazione relativa all'area dirigenziale *Funzioni centrali* per il triennio 2016-2018 e che è ivi previsto un incremento del 3,48%, ne segue che il trattamento complessivo di un dirigente generale sarà pari a  $223.063,69 \times 1,0348 = 230.826,31$  euro.

A fini meramente informativi, si rappresenta comunque che la dotazione organica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca comprende, ai sensi della tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 140 del 2019, 28 posti di dirigente generale.

A seguito dell'entrata in vigore della proposta di decreto-legge, la predetta dotazione organica sarà incrementata, nel complesso dei due nuovi Ministeri, sino a 30 posti di dirigente generale.

L'articolo 2, capoverso 51-*quater*, specifica che, dei 30 posti di dirigente generale, sei riguarderanno il Ministero dell'università e della ricerca. Saranno 24, quindi, i posti relativi al Ministero dell'istruzione.

Per quanto riguarda il riparto della dotazione organica dei dirigenti non generali tra i due nuovi Ministeri, a seguito della riorganizzazione, il numero complessivo dei posti rimarrà invariato.

Nel complesso, l'articolo 2 comporta **maggiori spese di personale pari a 461.652,62 euro = 0,462 milioni di euro.**

A titolo prudenziale, si stima che tale spesa si verifichi in misura integrale a decorrere dal 2020, sebbene sia presumibile che occorrerà del tempo per poter coprire il nuovo posto.

### Articolo 3

L'articolo disciplina il riparto delle risorse già assegnate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tra i due Ministeri.

A titolo di esempio, occorrerà ripartire la dotazione organica, il personale in servizio, le facoltà assunzionali, le risorse iscritte per competenza e cassa nel conto del bilancio, nonché la gestione residui, le risorse iscritte nel conto del patrimonio, le contabilità fuori bilancio, accantonamenti MIUR nei fondi speciali di parte corrente e in conto capitale, fondi per la remunerazione accessoria, ecc.

Trattandosi di un mero riparto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Merita un approfondimento quanto previsto al comma 4, in merito alla salvaguardia del trattamento economico del personale. Si tratta, in concreto, del personale già dipendente del Ministero dell'università e della ricerca istituito ai sensi del decreto-legge n. 181 del 2006, che ha mantenuto, nel tempo, un trattamento accessorio tabellare (indennità di amministrazione) più favorevole:

	ex MPI	ex MUR
Area I	2.538,17	3.725,96
Area II (media)	3.280,82	4.314,97
Area III (media)	4.376,62	5.932,03



Qualora dovesse assumere servizio presso il Ministero dell'istruzione il personale in questione avrebbe diritto a mantenere il trattamento stipendiale. Tuttavia, il personale dell'ex MPI o nuovo assunto che venga assegnato al MUR percepirà l'indennità propria dell'attuale MIUR, cioè quella, più bassa, dell'ex MPI.

Pertanto, la disposizione di cui al comma 4 non comporta nuovi o maggiori spese di personale.

#### Articolo 4

L'articolo introduce disposizioni transitorie, volte ad assicurare la necessaria immediata operatività dei due nuovi Ministeri.

Ciò avverrà attraverso la previsione dell'applicabilità dei regolamenti d'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca anche ai nuovi Ministeri. I conseguenti oneri sono già stati computati nella relazione tecnica all'articolo 1.

Inoltre, per l'esercizio delle funzioni di controllo della regolarità amministrativo e contabile attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze sugli atti adottati dal Ministero dell'università e della ricerca, il comma 12 prevede, terminata la fase transitoria, l'istituzione a decorrere dal 2021 di un apposito ufficio centrale di bilancio di livello dirigenziale generale, costituito da due posti di funzione dirigenziale di livello non generale. Inoltre il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, in deroga ai vigenti vincoli assunzionali, a tempo indeterminato 10 unità di personale da inquadrare nell'area terza, posizione economica F1.

La relativa quantificazione, che tiene conto degli incrementi derivanti dai rinnovi contrattuali, è riportata nella tabella seguente:

	Unità	Onere lordo dipendente pro-capite	Oneri lordo dipendente complessivi	Oneri riflessi e IRAP complessivi
Dirigente generale	1	188.000	188.000	72.154
Dirigente non generale	2	105.000	210.000	80.598
Personale area terza - F1	10	30.000	300.000	115.140
<b>TOTALE SPESE DI PERSONALE</b>			<b>698.000</b>	<b>267.892</b>

L'articolo 4 comporta maggiori spese di personale pari a 965.892 euro = 0,966 milioni di euro.

#### Articolo 5

Il provvedimento in esame comporta oneri complessivi pari a 2,491 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 3,405 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 2.491.000 per l'anno 2020 e 2.439.000 euro annui a decorrere dal 2021 e l'accantonamento



relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 966.000 euro annui a decorrere dal 2021.

In particolare, il provvedimento in esame comporta i seguenti oneri:

- articolo 1 — 1,897 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, per la retribuzione spettante agli ulteriori capi degli uffici di diretta collaborazione che sarà necessario nominare, nonché per il consigliere diplomatico e per l'OIV, cui si aggiungono 0,132 milioni di euro per il 2020 e 0,080 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 per spese di funzionamento;
- articolo 2 — 0,462 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, per le maggiori spese di personale derivanti dall'incremento dell'organico del personale dirigenziale generale;
- articolo 4 — 0,966 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, per le maggiori spese di personale derivanti dall'istituzione del nuovo Ufficio centrale di bilancio.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

OK

POSITIVO

NEGATIVO

- 9 GEN. 2020

Il Ragioniere Generale dello Stato



## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Decreto legge recante Istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca														
Art.	Co.	Descrizione	s/e	natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto			
					2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	
1	3	Istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca e soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca-oneri di personale	s	c	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
1	3	Istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca e soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca-oneri di personale-effetti riflessi	e	1/c			0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92
1	3	Istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca e soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca-oneri di funzionamento	s	c	0,13	0,08	0,08	0,13	0,08	0,08	0,13	0,08	0,08	0,08
2		Incremento di due unità degli uffici dirigenziali generali da istituire nei due nuovi ministeri- oneri di personale	s	c	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
2		Incremento di due unità degli uffici dirigenziali generali da istituire nei due nuovi ministeri- oneri di personale-effetti riflessi	e	1/c			0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
4	12	Istituzione di un ufficio centrale di bilancio di livello dirigenziale generale presso il MEF, per l'esercizio delle funzioni di controllo della regolarità amministrativa e contabile attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sugli atti adottati dal Ministero dell'università e della ricerca - oneri di personale	s	c		0,97	0,97		0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97
4	12	Istituzione di un ufficio centrale di bilancio di livello dirigenziale generale presso il MEF, per l'esercizio delle funzioni di controllo della regolarità amministrativa e contabile attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sugli atti adottati dal Ministero dell'università e della ricerca- oneri di personale - effetti riflessi	e	1/c					0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47
5	1	Riduzione Tabella A MIUR	s	c	-2,49	-2,44	-2,44	-2,49	-2,44	-2,44	-2,49	-2,44	-2,44	-2,44
5	1	Riduzione Tabella A MEF	s	c		-0,97	-0,97		-0,97	-0,97	-0,97	-0,97	-0,97	-0,97
		TOTALE ENTRATE	e		0,00	0,00	0,00	1,14	1,61	1,61	1,14	1,61	1,61	1,61
		TOTALE SPESE	s		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SALDO			0,00	0,00	0,00	1,14	1,61	1,61	1,14	1,61	1,61	1,61



## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2020.*

**Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di procedere alla ridefinizione dell'assetto strutturale del Governo mediante la riorganizzazione delle attribuzioni in materia di istruzione, università e ricerca scientifica, al fine di consentirne la valorizzazione delle rispettive specificità;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 gennaio 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

*(Istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca)*

1. Sono istituiti il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca ed è conseguentemente soppresso il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca.

2. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, i numeri da 11 a 13 sono sostituiti dai seguenti:

« 11) Ministero dell'istruzione; 12) Ministero dell'università e della ricerca; 13) Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo; 14) Ministero della salute. »;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Il numero dei Ministri è stabilito in quattordici. Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi Mini-



stri senza portafoglio, vice Ministri e Sottosegretari, non può essere superiore a sessantacinque e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio sancito nel secondo periodo del primo comma dell'articolo 51 della Costituzione. ».

3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 1.897.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020. Per le medesime finalità è altresì autorizzata la spesa di euro 132.000 per l'anno 2020 e di 80.000 annui a decorrere dall'anno 2021.

## Articolo 2.

*(Istituzione, aree funzionali e ordinamenti dei ministeri)*

1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Capo XI del Titolo IV è sostituito dai seguenti:

« CAPO XI

### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Art. 49.

*(Istituzione del ministero e attribuzioni)*

1. È istituito il Ministero dell'istruzione, cui sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in ordine al sistema educativo di istruzione e formazione di cui all'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53.

2. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, ivi compresa la gestione dei residui, le funzioni del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nei limiti di cui all'articolo 50, eccettuate quelle attribuite ad altri ministeri o ad agenzie, e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali. È fatta altresì salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, nel quadro di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Art. 50.

*(Aree funzionali)*

1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali: organizzazione generale dell'istruzione scolastica, ordinamenti e programmi scolastici, stato giuridico del personale, inclusa la definizione dei percorsi di abilitazione e specializzazione del personale docente e dei relativi titoli di accesso, sentito il Ministero dell'università e della ricerca; definizione dei criteri e dei parametri per l'organizzazione della rete scolastica; definizione degli obiettivi formativi

nei diversi gradi e tipologie di istruzione; definizione degli indirizzi per l'organizzazione dei servizi del sistema educativo di istruzione e di formazione nel territorio al fine di garantire livelli di prestazioni uniformi su tutto il territorio nazionale; valutazione dell'efficienza dell'erogazione dei servizi medesimi nel territorio nazionale; definizione dei criteri e parametri per l'attuazione di politiche sociali nella scuola; definizione di interventi a sostegno delle aree depresse per il riequilibrio territoriale della qualità del servizio scolastico ed educativo; attività connesse alla sicurezza nelle scuole e all'edilizia scolastica, in raccordo con le competenze delle regioni e degli enti locali; formazione dei dirigenti scolastici, del personale docente, educativo e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola; assetto complessivo e indirizzi per la valutazione dell'intero sistema formativo, anche in materia di istruzione superiore e di formazione tecnica superiore; congiuntamente con il Ministero dell'università e della ricerca, funzioni di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), fermo restando che la nomina dei relativi presidenti e componenti dei consigli di amministrazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione; promozione dell'internazionalizzazione del sistema educativo di istruzione e formazione; sistema della formazione italiana nel mondo ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale stabilite dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64; determinazione e assegnazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato e del personale alle istituzioni scolastiche autonome; ricerca e sperimentazione delle innovazioni funzionali alle esigenze formative; riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo e internazionale e attivazione di politiche dell'educazione comuni ai paesi dell'Unione europea; consulenza e supporto all'attività delle istituzioni scolastiche autonome; programmi operativi finanziati dall'Unione europea; altre competenze assegnate dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché dalla vigente legislazione.

Art. 51.

*(Ordinamento)*

1. Il Ministero si articola in due dipartimenti in relazione alle aree funzionali di cui all'articolo 50, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero di posizioni di livello dirigenziale generale non può essere superiore a ventiquattro, ivi inclusi i capi dei dipartimenti.

## CAPO XI-bis

## MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

## Art. 51-bis.

*(Istituzione del ministero e attribuzioni)*

1. È istituito il Ministero dell'università e della ricerca, cui sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica.

2. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, ivi compresa la gestione dei residui, le funzioni del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nei limiti di cui all'articolo 51-ter, eccettuate quelle attribuite, ad altri ministeri o ad agenzie, ivi inclusa l'Agenzia nazionale per la ricerca (ANR) di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e fatte in ogni caso salve, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali. È fatta altresì salva l'autonomia delle istituzioni universitarie, degli enti di ricerca e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica.

## Art. 51-ter.

*(Aree funzionali)*

1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali: compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale; istruzione universitaria e alta formazione artistica, musicale e coreutica, programmazione degli interventi, indirizzo e coordinamento, normazione generale e finanziamento delle università, delle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) e degli enti di ricerca non strumentali; valorizzazione del merito e diritto allo studio; accreditamento e valutazione in materia universitaria e alta formazione artistica, musicale e coreutica; attuazione delle norme comunitarie e internazionali in materia di istruzione universitaria e alta formazione artistica musicale e coreutica, armonizzazione europea e integrazione internazionale del sistema universitario e di alta formazione artistica musicale e coreutica anche in attuazione degli accordi culturali stipulati a cura del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; coordinamento e vigilanza degli enti e istituzioni di ricerca non strumentali; completamento dell'autonomia universitaria; formazione di grado universitario; razionalizzazione delle condizioni d'accesso all'istruzione universitaria; partecipazione alle attività relative all'accesso alle amministrazioni e alle professioni, al raccordo tra istruzione universitaria, istruzione scolastica e formazione; valorizzazione e sostegno della ricerca libera nelle università e negli enti di ricerca; integrazione tra ricerca applicata e ricerca pubblica; coordinamento della

partecipazione italiana a programmi nazionali e internazionali di ricerca; sostegno della ricerca spaziale e aerospaziale; cura dei rapporti con l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR); congiuntamente con il Ministero dell'istruzione, funzioni di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE); cooperazione scientifica in ambito nazionale, comunitario ed internazionale; promozione e sostegno della ricerca delle imprese ivi compresa la gestione di apposito fondo per le agevolazioni anche con riferimento alle aree depresse e all'integrazione con la ricerca pubblica; finanziamento delle infrastrutture di ricerca anche nella loro configurazione di *European Research Infrastructure Consortium* (ERIC) di cui al regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio del 25 giugno 2009; programmi operativi finanziati dall'Unione europea; finanziamento degli enti privati di ricerca e delle attività per la diffusione della cultura scientifica; altre competenze assegnate dalla vigente legislazione.

Art. 51-*quater*.

(*Ordinamento*)

1. Il Ministero si articola in uffici dirigenziali generali, coordinati da un segretario generale ai sensi degli articoli 4 e 6. Il numero degli uffici dirigenziali generali, incluso il segretario generale, è pari a sei, in relazione alle aree funzionali di cui all'articolo 51-*ter*. ».

2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 462.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.

Articolo 3.

(*Ripartizione delle strutture e degli uffici*)

1. Al Ministero dell'università e della ricerca sono assegnate le strutture, le risorse strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca nonché il personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presta servizio a qualunque titolo. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di organizzazione, sono rimesse alla responsabilità del Ministro dell'università e della ricerca la Direzione generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio, la Direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e la Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati, come previste dal vigente regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Al Ministero dell'istruzione sono assegnate le risorse strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, del Dipartimento per il sistema

educativo di istruzione e di formazione nonché degli Uffici scolastici regionali e del corpo ispettivo, nonché il personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presta servizio a qualunque titolo.

3. Il Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, è trasferito, in via transitoria, al Ministero dell'istruzione, fino alla data indicata dal decreto di cui al comma 4. Fino alla medesima data il Ministero dell'università e della ricerca continua ad avvalersi del medesimo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, che gestisce anche il personale dirigenziale e non dirigenziale di cui all'articolo 4, comma 4. Le direzioni generali del predetto Dipartimento continuano altresì a svolgere, anche per il Ministero dell'università e della ricerca, i compiti concernenti le spese già ad esse affidate per l'anno 2020, quali strutture di servizio, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi entro il 30 aprile 2020, su proposta del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della pubblica amministrazione, si procede alla ricognizione e al trasferimento delle strutture, del personale e delle risorse strumentali e finanziarie di cui al comma 3, considerato anche il personale già posto in posizione di comando, distacco o fuori ruolo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le finalità di cui al primo periodo, è redatta una graduatoria secondo il criterio prioritario dell'accoglimento delle manifestazioni di interesse espresse sulla base di apposito interpello e, in caso di loro numero incongruente per eccesso o per difetto, secondo il criterio del trasferimento del personale con maggiore anzianità di servizio e, a parità di anzianità, del personale con minore età anagrafica. Il personale non dirigenziale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci di natura fissa e continuativa, ove più favorevole, in godimento presso il ministero soppresso al momento dell'inquadramento, mediante assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Il decreto di cui al primo periodo deve indicare la data di decorrenza del trasferimento ed assicurare che, in ogni caso, siano destinati due terzi dei posti di funzione dirigenziale di livello non generale e dell'organico di personale non dirigenziale previsto per il Dipartimento di cui al comma 3 al Ministero dell'istruzione e un terzo al Ministero dell'università e della ricerca. Con il medesimo decreto si procede alla definizione della dotazione organica di entrambi i Ministeri e degli uffici di diretta collaborazione, garantendo anche per questi ultimi il rispetto della proporzione numerica di cui al periodo precedente, in ogni caso, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Con il medesimo decreto si procede alla definizione della dotazione organica di entrambi i Ministeri e degli uffici di diretta collaborazione, garantendo anche per questi ultimi il rispetto della proporzione numerica di cui al terzo

periodo, in ogni caso, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

5. Restano comunque ferme le posizioni di comando, distacco e fuori ruolo del personale già appartenente ai ruoli del soppresso Ministero, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il relativo personale è comunque assegnato ai sensi dei commi 1, 2 e 3.

6. Entro il 30 giugno 2020, i regolamenti di organizzazione dei due Ministeri istituiti ai sensi dell'articolo 1, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, possono essere adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. Su detti regolamenti è acquisito il parere del Consiglio di Stato.

7. La dotazione organica complessiva dei due ministeri non può essere superiore a quella del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca alla data di entrata in vigore del presente decreto, incrementata di due posizioni dirigenziali di livello generale, da destinare al Ministero dell'università e della ricerca, nonché dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 155, in ogni caso senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, sono apportate le variazioni di bilancio occorrenti per l'adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura del Governo.

9. All'articolo 9, comma 11-ter, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole « Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca » sono sostituite dalle seguenti: « Il Ministero dell'istruzione, il Ministero dell'università e della ricerca ». Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono adottate le modifiche statutarie conseguenti.

#### Articolo 4.

##### *(Disposizioni finali e transitorie)*

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 3, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 3, comma 6, continuano a trovare applicazione i regolamenti di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, e 21 ottobre 2019, n. 155, in quanto compatibili. Gli incarichi dirigenziali comunque già conferiti presso l'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad avere efficacia sino all'attribuzione dei nuovi incarichi.



2. Nelle more dell'adozione dei regolamenti di organizzazione, il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione è stabilito transitoriamente in centotrenta unità per il Ministero dell'istruzione ed in sessanta unità per il Ministero dell'università e ricerca. Nei limiti del contingente complessivo così individuato, ciascun Ministro, con proprio provvedimento, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può provvedere alla costituzione dei suddetti uffici di diretta collaborazione ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 155, in quanto compatibile. In aggiunta a detto contingente, i Ministri dell'istruzione e dell'università e della ricerca possono procedere immediatamente alla nomina dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione, salvo quanto previsto dal comma 5.

3. Nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione di cui all'articolo 3 comma 6, il Ministro dell'istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca assicurano tempestivamente, secondo le rispettive competenze, la nomina dei due capi dipartimento e del segretario generale, nonché il successivo conferimento degli incarichi per le posizioni dirigenziali delle amministrazioni centrali, secondo le modalità, le procedure e i criteri previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Restano fermi gli incarichi dirigenziali delle strutture periferiche già conferiti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Fino alla data indicata dal decreto di cui all'articolo 3, comma 4, il personale di entrambi i Ministeri permane nel ruolo del personale dirigenziale e nella dotazione organica di quello non dirigenziale del soppresso Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Successivamente alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione dei Ministeri e in sede di prima applicazione degli stessi, alle procedure di interpello per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, sia di prima sia di seconda fascia, possono partecipare i dirigenti del ruolo unico di cui al primo periodo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

5. Nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione, l'Organismo indipendente di valutazione di cui al regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca opera per il Ministero dell'istruzione e per il Ministero dell'università e della ricerca.

6. La Direzione generale per le risorse umane, finanziarie e i contratti continua ad operare fino alla data indicata dal decreto di cui all'articolo 3, comma 4, come struttura di servizio per il Ministero dell'università e della ricerca, per la gestione dei capitoli di bilancio iscritti sotto il centro di responsabilità amministrativa numero 1 – Gabinetto ed altri uffici di diretta collaborazione del Ministro, del medesimo Ministero.

7. Sino all'acquisizione dell'efficacia del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 3, comma 8, le risorse finanziarie sono assegnate ai responsabili della gestione con decreto interministeriale dei Ministri dell'istruzione, nonché dell'università e della ri-

cerca. A decorrere dall'acquisizione dell'efficacia del predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse sono assegnate ai sensi dell'articolo 21, comma 17, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Nelle more dell'assegnazione delle risorse, è autorizzata la gestione sulla base delle assegnazioni disposte dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'esercizio 2019, anche per quanto attiene alla gestione unificata relativa alle spese a carattere strumentale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

8. La denominazione « Ministero dell'istruzione » sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione « Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca » in relazione alle funzioni di cui agli articoli 49 e 50 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal presente decreto-legge.

9. La denominazione « Ministero dell'università e della ricerca » sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione « Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca » in relazione alle funzioni di cui agli articoli 51-*bis* e 51-*ter* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal presente decreto-legge.

10. Sono abrogati gli articoli 75, commi 1 e 2, 76, 77 e 88 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e l'articolo 1, comma 376, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

11. Il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca succedono, per quanto di competenza, in tutti i rapporti attivi e passivi in essere alla data del trasferimento delle funzioni e subentrano nei rapporti processuali ai sensi dell'articolo 111 del codice di procedura civile.

12. Le funzioni di controllo della regolarità amministrativo e contabile attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, sugli atti adottati dai ministeri istituiti ai sensi del comma 1 dell'articolo 1, nella fase di prima applicazione, continuano ad essere svolte dagli uffici competenti in base alla normativa previgente. A decorrere dall'anno 2021, al fine di assicurare il predetto controllo sugli atti adottati dal Ministero dell'università e della ricerca, è istituito nell'ambito del predetto Dipartimento un apposito Ufficio centrale di bilancio di livello dirigenziale generale. Per le predette finalità sono, altresì, istituiti due posti di funzione dirigenziale di livello non generale ed è autorizzato il Ministero dell'economia e delle finanze a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, in deroga ai vigenti vincoli assunzionali, a tempo indeterminato 10 unità di personale da inquadrare nell'area terza, posizione economica F1. Conseguentemente le predette funzioni di controllo sugli atti adottati dal Ministero dell'istruzione continueranno ad essere svolte dal coesistente Ufficio centrale di bilancio. A tal fine è autorizzata la spesa di 966.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021.

## Articolo 5.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2 e 4, pari a 2.491.000 euro per l'anno 2020 e a 3.405.000 euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « fondi di riserva e speciali » della missione « fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 2.491.000 euro per l'anno 2020 e 2.439.000 euro annui a decorrere dal 2021 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 966.000 euro annui a decorrere dal 2021.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-  
tare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

## Articolo 6.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 2020

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GUALTIERI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

DADONE, *Ministro per la pubblica amministrazione*

Visto, *il Guardasigilli*: BONAFEDE

€ 4,00